



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 e successive modifiche e integrazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 – Ripartizione verticale
- Art. 2.2 – Prestazioni parziali
- Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art. 2.6 – Collaudi

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
- Art. 3.4 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 3.5 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali – Oneri aggiuntivi
- Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Allegati:

- **Tabella 1: Individuazione coefficienti – 1 A parametri di riparto – 1 B – dettagli prestazioni svolte;**
- **Tabella 2 Prestazione completamente interna;**
- **Tabella 3 Prestazione completamente esterna;**
- **Tabella 4 Coefficienti incentivo**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.
4. Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, l'unità di valore DSP (diritti speciali di prelievo), tutti i valori già espressi in Euro devono intendersi espressi in DSP.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica:
 - a) su indicazione preventiva del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge;
 - b) ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere di cui all'articolo 221 del testo unico leggi sanitarie approvato con r.d. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione.
3. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificamente deliberati dal Comune di San Miniato, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - a) il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni;
 - b) le varianti allo stesso strumento urbanistico;

- c) il piano di area vasta;
 - d) il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti;
 - e) i piani di recupero;
 - f) i piani di riqualificazione urbana ed ambientale;
 - g) il piano comunale di protezione civile;
4. Gli atti sopra indicati sono redatti in conformità alle prescrizioni di Legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 1969, n° 6679.
 5. La tariffa urbanistica – ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 1969 n° 6679 – prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 3 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Professionale. Tale compenso, commisurato all'estensione del territorio comunale ovvero alla Associazione per i piani d'area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.
 6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura massima dell'2,00 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2,00%, è individuata e definita dalla tabella 4 "valore incentivo" allegata al presente regolamento, dove sono state individuate le varie percentuali di applicazione in rapporto all'importo ed alla complessità dell'opera da realizzare.
La misura percentuale massima del 2% sopra menzionata deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri accessori anche quelli posti a carico dell'ente stesso.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale relativa alla redazione dell'atto di pianificazione di cui trattasi.
Per le prestazioni urbanistiche la tariffa professionale di riferimento è la circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia

costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 5, del regolamento.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alla attuazione degli interventi sono conferiti di norma alla struttura interna all'ente con provvedimento deliberativo da parte della Giunta Municipale in sede di approvazione dello strumento programmatico e trasmessi al dirigente del settore specifico per l'attuazione. Il dirigente provvede direttamente alla individuazione del soggetto responsabile a cui affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, del progettista, dei collaboratori, nonché alla individuazione delle procedure da adottare per l'affidamento all'esterno della progettazione nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla Legge.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente sono conferiti dal dirigente con proprio atto o comunicazione, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:
 - a) Il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato;
 - b) Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge;
 - c) Il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale della redazione dell'atto di pianificazione, se non già diversamente individuati.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare la volontà relativa all'attuazione di un intervento in ogni momento.
5. Qualora il dirigente sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale, qualora sia ritenuto che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile unico del procedimento, provvede a definire l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
7. Ogni dipendente dell'Amministrazione Comunale in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 17 comma 2° può svolgere le attività di progettazione e redazione atti di pianificazione.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento secondo la ripartizione riportata nelle tabelle 1 A, 2 e 3 allegate al presente regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici si fa riferimento alla tabella 1 B “individuazione coefficienti dettaglio prestazioni svolte”.

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

1. Qualora all’ufficio tecnico dell’ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d’una delle prestazioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull’intero è determinata mediante l’applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, o 2 o 3 allegate al presente regolamento. Per le prestazioni non svolte, sarà sottratto dal calcolo dell’incentivo il parametro corrispondente a detta prestazione ricavando lo stesso dalle tabelle allegate al presente regolamento.
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell’articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l’incarico all’ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:

FIGURA PROFESSIONALE/SOGGETTO	COEFFICIENTE MINIMI	COEFFICIENTI MASSIMI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0,15	0,30
PROGETTISTA	} 0,50	0
DIRETTORE DEI LAVORI		0
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,025	0
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,025	0
COLLAUDATORE	0,10	0,20
COLLABORATORI	0,15	0,15
CALLABORATORI	0,05	0,05
TOTALE GENERALE	1	0,70

- a) tra il 15 % - 30% al responsabile unico del procedimento;
- b) il 50 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la

progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità,

- c) 0,05 % alla figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere,
 - d) tra lo 0,10 e lo 0,20 al collaudatore, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
 - e) il 15 % ai collaboratori tecnici dell'ufficio tecnico che abbiano partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere
 - f) il 5 % ai collaboratori diversi, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

FIGURA PROFESSIONALE/SOGGETTO	COEFFICIENTE MINIMO
PROGETTISTA	0,70
COLLABORATORI Tecnici	0,20
CALLABORATORI	0,10
TOTALE GENERALE	1

- a) il 70 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - b) il 20 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - c)- il 10 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
3. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali che hanno partecipato alle varie fasi e per metà al responsabile unico del procedimento di cui alle rispettive lettere.
4. Qualora il responsabile unico del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. Tale regola vale anche per altre figure professionali o collaboratori.
5. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.
6. Il dirigente del settore provvede alla individuazione della percentuale di applicazione tra i due parametri, minimo e massimo, indicati al comma 1 dell'art. 2.3 del presente regolamento, dandone notizia al responsabile unico del procedimento, progettista e collaboratori in base alla complessità della progettazione.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, è concesso per la quota corrispondente alla prestazione svolta da determinarsi secondo le specifiche contenute nella tabella 1 B). Per le prestazioni non svolte o svolte da parte dei professionisti esterni è detratto il parametro corrispondente ricavato dalla tabella suddetta.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali

spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 2.6 – Collaudo

1. L'affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico compresa tra 10 ed il 20% secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla seguente tabella

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE												
	preliminare			definitivo			definitivo ed esecutivo			esecutivo		
	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione		fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione
I valori sono considerati in Euro I termini sono considerati in giorni												
<i>Tipologia di lavori:</i>												
Lavori di manutenzione	10	15	25	20	40	50	--	--		--	--	--
Altri lavori	15	25	35	30	50	60	40	60		30	40	50

Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile unico del procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dal Dirigente del Settore per proroghe maggiori. Nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento coincida con altre figure, il ricorso di tale possibilità, è esercitabile dietro comunicazione motivata al Dirigente del Settore.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e

dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente del Settore e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente del Settore e il responsabile unico del procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 3.4 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati,

con cadenza semestrale

- a) entro e non oltre il 30 giugno, di ogni anno;
 - b) entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno;
2. gli importi per essere ammessi alla liquidazione devono riferirsi a procedimenti che abbiano raggiunto:
- a) -per il progetto preliminare, esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
 - b) -per il progetto definitivo, dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
 - c) -per il progetto esecutivo, dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
 - d) -per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
 - e) -per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, dall'approvazione del collaudo;
 - f) -per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, dall'approvazione del collaudo;
 - g) -per il collaudo, dall'approvazione del medesimo certificato.
 - h) Per le prestazioni del responsabile unico del procedimento si individuano momenti riferiti all'intero procedimento affidato, secondo la specifica indicata nella tabella n° 1, 2 e 3, allegata al presente regolamento come di seguito indicato:
 - 1) se interno a) all'aggiudicazione dei lavori, b) alla emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
 - 2) se esterno a) all'affidamento della progettazione, b) all'aggiudicazione dei lavori, c) all'emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
 - 3) Le prestazioni svolte dai collaboratori seguono i tempi e modalità di liquidazione del responsabile unico del procedimento.
3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
4. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione dell'ultimo dei termini di cui al comma 2, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
5. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con proposta del Responsabile unico del Procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.5 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione di un atto di pianificazione, è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c)- per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 2, ovvero all'articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta alla prima liquidazione utile dopo il verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.4, comma 1, ovvero all'articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta alla prima liquidazione utile dopo il verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro l'ultimazione della prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora

concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il dirigente nel trasmettere l'atto di liquidazione indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni si intendono coincidere automaticamente alla data della erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, del mese di giugno e dicembre tutto ciò al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione «Comune di _____ - Ufficio tecnico», o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della

progettazione.

3. Sono infine estranei al regolamento, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
- a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
 - b)- per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
 - c)- per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.
 - d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali, Oneri aggiunti

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni

obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.
6. Gli oneri fiscali contributivi diretti ed indiretti definiti comunemente "oneri riflessi" fanno carico al fondo, e pertanto le liquidazioni saranno effettuate decurtando dall'ammontare complessivo definito per ciascuna figura, secondo i criteri del presente regolamento, la quota parte relativa a detti oneri.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
2. Fino all'entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamentari disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.
3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a base di gara, così stabilita:

a)- lavori di nuova costruzione	40 %
b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	50 %
c)- lavori di manutenzione straordinaria	20 %
d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati	30 %
e)- altri lavori	40 %
4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il dirigente del settore redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a)- indicazione delle prestazioni i progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
 - b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il dirigente del settore deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente regolamento si applica a) ai fondi di incentivazione accantonati per procedimenti o fasi procedimentali concluse prima del 01/01/04 nella misura massima dell'1,5%, b) nella misura massima del 2% - *comprensiva degli oneri accessori* - ai fondi di incentivazione accantonati per procedimenti o fasi procedimentali avviati in periodi successivi all'01/01/04.
2. Qualora le aliquote del 2,00 per cento e del 30 per cento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

ALLEGATI

TABELLA 1 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI

A - PARAMETRI DI RIPARTO

FIGURA PROFESSIONALE/SOGGETTO	COEFFICIENTE MINIMI	COEFFICIENTI MASSIMI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0,15	0,30
PROGETTISTA	0,5	0
DIRETTORE DEI LAVORI		0
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,025	0
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,025	0
COLLAUDATORE	0,1	0,2
COLLABORATORI	0,15	0,15
CALLABORATORI	0,05	0,05
TOTALE GENERALE	1	0,70

B - DETTAGLIO PRESTAZIONI SVOLTE

DETTAGLIO PRESTAZIONI SVOLTE	COEFFICIENTE PARZIALE	SOMMATORIA PARZIALE	COEFFICIENTE TOTALE
RESPONSABILE UNICO EL PROCEDIMENTO (COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 7 Legge 109)			0,15
PROGETTO PRELIMINARE	0,12	0,5	0,5
PROGETTO DEFINITIVO	0,25		
PROGETTO ESECUTIVO	0,28		
DIREZIONE DEI LAVORI	0,25		
ASSISTENZA AL COLLAUDO	0,03		
CONTABILITA'	0,07		
	1		
COLLAUDO STRUTTURALE	0,5	0,1	0,1
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	0,5		
	1		
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,5	0,05	0,05
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,5		
	1		
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE	0,33	0,15	0,15
COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI	0,33		
COLLABORATORE ALLA CONTABILITA'	0,33		
	1,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0,33	0,05	0,05
COLLABORATORE STRUMENTALE	0,33		
COLLABORATORE CONTABILE	0,33		
	1,00		
TOTALE GENERALE			1

*) PER PRESTAZIONI NON SVOLTE SI SOTTRAE IL COEFFICIENTE CORRISPONDENTE

TABELLA 2 PRESTAZIONE COMPLETAMENTE INTERNA

FIGURA PROFESSIONALE/SOGGETTO	COEFFICIENTE			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0,15			
PROGETTISTA	}			
DIRETTORE DEI LAVORI		0,5		
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,025			
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,025			
COLLAUDATORE	0,1			
COLLABORATORI	0,15			
CALLABORATORI	0,05			
TOTALE GENERALE	1			
DETTAGLIO PRESTAZIONI SVOLTE	COEFFICIENTE PARZIALE	SOMMATORIA PARZIALE	COEFFICIENTE TOTALE	
RESPONSABILE UNICO EL PROCEDIMENTO (COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 7 Legge 109)				
AGGIUDICAZIONE	0,5			
COLLAUDO/REG.ESECUZIONE	0,5			
	1		0,15	
PROGETTO PRELIMINARE	0,12	}		
PROGETTO DEFINITIVO	0,25			
PROGETTO ESECUTIVO	0,28		0,5	0,5
DIREZIONE DEI LAVORI	0,25			
ASSISTENZA AL COLLAUDO	0,03			
CONTABILITA'	0,07			
	1			
COLLAUDO STRUTTURALE	0,5	}	0,1	
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	0,5			0,1
	1			
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,5	}	0,05	
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,5			0,05
	1			
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE	0,33	}		
COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI	0,33		0,15	0,15
COLLABORATORE ALLA CONTABILITA'	0,33			
	1,00			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0,33	}		
COLLABORATORE STRUMENTALE	0,33		0,05	0,05
COLLABORATORE CONTABILE	0,33			
	1,00			
TOTALE GENERALE			1	

*) PER PRESTAZIONI NON SVOLTE SI SOTTRAE IL COEFFICIENTE CORRISPONDENTE

TABELLA 3 PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESTERNA

FIGURA PROFESSIONALE/SOCCORRENTE	COEFFICIENTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	0,30
PROGETTISTA	}
DIRETTORE DEI LAVORI	
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0
COLLAUDATORE	0,2
COLLABORATORI	0,15
CALLABORATORI	0,05
TOTALE GENERALE	0,70

DETTAGLIO PRESTAZIONI SVOLTE	COEFFICIENTE PARZIALE	SOMMATORI PARZIALE	COEFFICIENTE TOTALE
RESPONSABILE UNICO EL PROCEDIMENTO			
(COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 7 Legge 109)			
AFFIDAMENTO	33,3		
AGGIUDICAZIONE	33,3		
COLLAUDO/REG. ESECUZIONE	33,3		
	100,0		0,30
PROGETTO PRELIMINARE	0,12	}	0,5
PROGETTO DEFINITIVO	0,25		
PROGETTO ESECUTIVO	0,28		
DIREZIONE DEI LAVORI	0,25		
ASSISTENZA AL COLLAUDO	0,03		
CONTABILITA'	0,07		
	1		
COLLAUDO STRUTTURALE	0,5	}	0,2
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	0,5		
	1		
PROGETTISTA SICUREZZA 494	0,5	}	1
DIRETTORE DEI LAVORI SICUREZZA 494	0,5		
	1		
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE	0,33	}	0,15
COLLABORATORE ALLA DIREZIONE LAVORI	0,33		
COLLABORATORE ALLA CONTABILITA'	0,33		
	1,00		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0,33	}	0,05
COLLABORATORE STRUMENTALE	0,33		
COLLABORATORE CONTABILE	0,33		
	1,00		
TOTALE GENERALE			0,70

*) PER PRESTAZIONI NON SVOLTE SI SOTTRAE IL COEFFICIENTE CORRISPONDENTE

TABELLA 4 COEFFICIENTI INCENTIVO		
IMPORTO DELLE OPERE	OPERE SEMPLICI COEFFICIENTE %	OPERE COMPLESSE COEFFICIENTE %
0		
10.000.000	1,17	1,30
20.000.000	1,26	1,38
30.000.000	1,35	1,46
40.000.000	1,45	1,53
50.000.000	1,54	1,61
60.000.000	1,63	1,69
70.000.000	1,72	1,77
80.000.000	1,82	1,84
90.000.000	1,91	1,92
100.000.000	2,00	2,00
OLTRE 100 MIL.	2,00	2,00

Note:

1)



Per valori intermedi si opera per interpolazione lineare
Per tali valori l'incentivo opera solo ed esclusivamente per
apprezzabile documentata attività

2)

